

FALL. 14/2022 N.
SENT. 14/2022 N.
REP. 16/2022 N.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Massimo Morandini	presidente
dott. Francesca Bortolotti	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 7 / 2022 instaurato sul ricorso di
MYRTAJ REXHEP,
con l'avv. Cristian Zamfir;

RICORRENTE

per la dichiarazione di fallimento di
FENICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
(c.f. 02309120224),
contumace;

RESISTENTE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente
insistendo nell'istanza di fallimento.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale
imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.
Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.

In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) l'omesso pagamento di quanto dovuto al ricorrente, lavoratore dipendente della società resistente, per retribuzione, trattamento di fine rapporto e altre spettanze, credito inutilmente azionato con procedimento monitorio (v. decreto ingiuntivo prodotto con il ricorso), tenuto presente che si tratta di costi correnti d'impresa normalmente destinati ad esser coperti dai ricavi generati dalla produzione che essi costi concorrono a realizzare;
- b) l'infruttuoso tentativo del ricorrente di esecuzione forzata del suo credito tramite pignoramento presso il debitore (v. verbale di pignoramento prodotto con il ricorso);
- c) il fatto stesso che, in occasione del suddetto tentativo di pignoramento, l'ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto la presenza della società presso la sua sede legale (v. ancora verbale di pignoramento prodotto con il ricorso);
- d) i reiterati inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso INPS e INAIL, taluni anche di importo assai esiguo (nell'ordine di qualche decina o centinaia di euro), con cartelle di pagamento e avvisi di addebito emessi dal 2014 e affidati all'agente della riscossione per complessivi euro 537.926,33 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate - Riscossione e INPS);
- e) l'omesso deposito dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2016.

Il debitore, restando contumace, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, co. 2 l. fall.. Comunque, in ragione di quanto precede, deve ritenersi superata la soglia di cui alla cit. lett. c).

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30 mila di cui all'art. 15, u. co. 1. fall.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara il fallimento di FENICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA;
- 2) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- 3) nomina curatore MICHELE BALLARDINI ;
- 4) ordina al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- 5) stabilisce il giorno 27/10/2022 alle ore 11:45, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

ricorda al fallito che, ai sensi dell'art. 48 l. fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 49 l. fall., il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Trento, 17 MAG. 2022

Il giudice estensore

Benedetto Sieff

Il presidente

Massimo Morandini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Andrea Tabarelli

TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, 19 MAG 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Andrea Tabarelli